



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 434

IL SINDACO

Vista le proprie Ordinanze n. 310 del 06.08.2024, 330 del 22.08.2024, n. 344 del 05.09.2024 e 389 del 08.10.2024 le cui premesse, considerazioni, rilevazioni e riferimenti sono integralmente richiamati nel presente provvedimento;

Considerato che le gravi problematiche di sicurezza urbana, citate nell'ordinanza n. 310/2024 non sono state ad oggi superate ma soltanto limitate dall'attività di presidio e controllo della Polizia Locale e da servizi ad alto impatto delle altre Forze dell'Ordine. Nello specifico, nel corrente mese di ottobre 2024, è stata altresì accertata dalla Polizia Locale la reiterazione della violazione dell'ordinanza stessa nell'ambito di verifiche a campione, da parte del titolare di un esercizio commerciale, che ha comportato l'applicazione della sanzione massima e reso necessaria la segnalazione al Questore di Roma, per la sospensione temporanea dell'attività, a carico del predetto esercente, il quale ha confermato l'operato degli agenti intervenuti, emanando un proprio provvedimento di chiusura temporanea per cinque giorni del predetto esercizio di vicinato;

RILEVATO che:

- le suddette criticità impongono pertanto una specifica regolamentazione, di carattere straordinario, degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, che negli orari serali divengono luogo di aggregazione di persone dedite al consumo di alcool sulla pubblica via;
- è urgente la necessità volta a superare la situazione di grave incuria, degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti delle aree interessate da insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione e altri luoghi di aggregazione quali piazze, parchi, ecc.;
- si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Ritenuto opportuno

pertanto mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche legate alle problematiche sopra descritte, attraverso la reiterazione delle norme e regole di condotta contenute nei

provvedimenti sindacali sopra richiamati, associando a questi ultimi il presidio e la vigilanza sul territorio della polizia locale nelle località maggiormente interessate dai fenomeni suddetti;

RICHIAMATI:

l'art. 50, commi 7bis e 7bis.1:

"7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici⁽¹⁾.

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

L'art. 54, del D.Lgs. 267/2000, commi 4 e 4.: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (...) I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti."

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcool e problemi alcool correlati";

VISTO il D.L. n. 14/2017, convertito in L. 48/2017;

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 06.08.2024, **con la quale sono stati determinati gli importi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/2981, delle sanzioni per le violazioni alle ordinanze sindacali;**

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.ii., il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva,

ORDINA

Dalle 00,00 del giorno 9 novembre 2024

Ordinanza SINDACALE n.434 del 08-11-2024 Comune di Guidonia Montecelio

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL DIVIETO:

dalle ore 21.00 alle ore 07.00

A) di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive;

B) di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:

- tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali;

dalle ore 18,00 alle ore alle ore 07,00

C) di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico con esclusione dei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate e patrocinate dall'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio e per tutta la durata degli stessi, rimanendo in vigore, in quest'ultima ipotesi tutti gli altri divieti sopra descritti.

INFORMA

Che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune:

IPOTESI A) e B)

- con la sanzione amministrativa pecuniaria **Euro 2.500,00**;

- in caso di reiterazione della violazione si applica come previsto all'art. 50 7-bis.1. del D.lgs. n. 267/2000 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a **Euro 5000,00** con segnalazione, qualora trattasi di attività commerciale, al Questore per l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'[articolo 100](#) del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (T.U.L.P.S.);

Resta salva l'applicazione dell'art. 17 ter del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (T.U.L.P.S.), per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni);

IPOTESI C

-con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a **Euro 500,00**

DISPONE

Ordinanza SINDACALE n.434 del 08-11-2024 Comune di Guidonia Montecelio

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- Commissariato di P.S. Tivoli – Guidonia;
- Compagnia Carabinieri di Tivoli;
- Tenenza Carabinieri di Guidonia Montecelio;
- Gruppo Guardia di Finanza Guidonia;
- Corpo di Polizia Locale di Guidonia Montecelio;
- ASL RM5;
- Ufficio SUAP Comune di Guidonia Montecelio;

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio, invio ai mezzi di informazione, inoltre alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso della presente ordinanza.

Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale, nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con la presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione; ricorso giurisdizionale al TAR competente ai sensi della L.1034/71 e ss. modificazioni entro 60 gg., o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971 entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

Ft.o Avv. Mauro Lombardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"